

A partire dal 1 gennaio 2014 le Banche non possono più applicare gli interessi sugli interessi già maturati sul capitale. La legge di stabilità 2014 (L. n° 147/2013) ha, infatti, introdotto il divieto di anatocismo, parola complicata di cui sicuramente avrete sentito parlare che altro non indica se non l'interesse calcolato sull'interesse o interesse composto, secondo il gergo in uso nelle banche. La legge, che ha modificato l'art. 120, comma 2 del Testo Unico Bancario, ha stabilito le modalità per il calcolo degli interessi prevedendo che nelle operazioni di conto corrente deve essere assicurata alla clientela la medesima periodicità di conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, stabilendo altresì che **gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori ma devono essere calcolati esclusivamente sul capitale.**

Anche se l'effettiva portata della norma dovrà essere misurata nella concreta applicazione pratica, in molti hanno già sollevato qualche perplessità sia per la sua formulazione, non priva di contraddizioni, sia per la scelta del soggetto chiamato a definire le modalità e i criteri di produzione degli interessi, ossia il CICR, Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, nondimeno la norma riveste grande importanza perché tutela i clienti dalle pratiche cosiddette anatocistiche ponendo una parola definitiva in termini di inequivocabile illegalità.

In questa direzione merita di essere segnalata anche la sentenza n° 350 del 2013, con la quale la Corte di Cassazione ha stabilito che quando il tasso di mora, le penali, le spese varie **complessivamente considerate** superano il tasso soglia, stabilito dalla legge antiusura L. 108/96, anche i mutui diventano usurari e possono essere annullati consentendo la possibilità di ottenere la restituzione di tutte le somme versate a titolo di interessi in applicazione dell'art. 1815 c.c. ai sensi de quale *“se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”*. La questione ovviamente non riguarda solo i mutui ma tutti i contratti di finanziamento quali cessioni del quinto dello stipendio o della pensione, leasing per autoveicoli, immobiliari compresa l'apertura di credito in conto corrente che ha finalità assimilabili al mutuo.

Ogni trimestre la Banca d'Italia pubblica i tassi medi di finanziamento per la definizione del tasso usura. Ad esempio nel periodo che va dal 1 gennaio 2014 al 31 marzo 2014 il tasso soglia su base annua, che è diverso per ogni categoria di operazione, per i mutui a tasso fisso è pari a 10,3875, mentre per la cessione del quinto è pari a 11,46 per finanziamenti fino a € 5.000,00 e 11,35 oltre i 5.000,00 euro.

E bene precisare che anatocismo e usura sono cose giuridicamente molto diverse: il primo è

un illecito di natura civile cui consegue un obbligo di restituzione e di risarcimento del danno subito, ove se ne fornisca la prova, mentre l'usura è un reato punito dal c.p. 644 con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000,00 a euro 30.000,00.

Attenzione dunque! Controllate con cura i vostri estratti conto bancari gli errori e possibili abusi sono dietro l'angolo. Alla luce della normativa vigente non è difficile riuscire ad opporsi alla propria banca e fare valere le proprie ragioni soprattutto nei casi di mora e ritardati pagamenti situazioni nelle quali più facilmente le spese escono dal controllo del cliente.

Buona lettura del codice civile a tutti!

*\* Articolo pubblicato nell'ambito del Programma generale di intervento della Regione Umbria denominato: informazione ed assistenza ai consumatori ed agli utenti 2013 – 3° intervento con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico*